



Federazione Gilda-Unams

SEGRETERIA PROVINCIALE SNADIR

VENEZIA E BELLUNO



SEDE LEGALE: VIA G. ROSSINI, 5 - 30038 SPINEA (VE)

C.F.: 90181700270

Cell.: 338.612.04.01

Fax: 041.810.64.804

Email: venezia-belluno@snadir.it - Pec: snadir.venezia@gigapec.it

NUMERO VERDE: 800 820 754

Venezia, 24 maggio 2021 – [prot. 02-21 / Permessi](#)

INFORMATIVA SINDACALE

inoltrata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, per la pubblicazione all'Albo Sindacale della scuola e la trasmissione via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE.

Ai Docenti di Religione

Con ricostruzione di carriera - Contratto N05

Loro Sedi

Oggetto: PERMESSI RETRIBUITI - ADOZIONE LIBRI DI TESTO a.s. 2021/22 - SCRUTINI

1. PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI.

In merito a permessi retribuiti il CCNL del 29 Novembre 2007 all'art. 15 comma 2 recita:

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

L'articolo 19 del medesimo CCNL 2007, comma 1 recita:

Comma 1: "Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 (*vale a dire anche i docenti di religione in possesso della RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – Contratto N05*) e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, [...]"

Il docente di religione cattolica con ricostruzione di carriera (N05) per le assenze, i permessi e le ferie, beneficia del disposto per gli insegnanti a tempo indeterminato.

2. ADOZIONE LIBRO DI TESTO PER L'IRC E CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO (Intesa art. 3)

LA NORMATIVA SUL LIBRO DI TESTO PER L'IRC È PRESENTE anche NELL'INTESA MIUR-CEI del 12 giugno 2012 ALL'ART.3:



3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

Riguardo all'insegnamento della religione cattolica – oltre al fatto che i testi per l'insegnamento della religione cattolica devono essere conformi alle nuove Indicazioni didattiche e Linee guida per tutti i diversi ordini di scuola ([Dpr 11 febbraio 2010](#) e [Dpr 20 agosto 2012](#)), avere il nulla osta e l'imprimatur – è importante tenere presente **che la Nota ministeriale del 2014** specifica che con l'espressione “testi consigliati” devono intendersi testi aventi carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento: **“I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati”**.

Detto in altri termini non si può far passare come “testo consigliato” quello riguardante l'insegnamento della religione cattolica che è invece “libro di testo” a tutti gli effetti (compreso nel tetto di spesa).

3. CREDITO SCOLASTICO

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare per due motivi¹ (dell'art. 11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021):

- il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico (art. 4, comma 3 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art.13 D.Lgs 62/2017), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica;
- il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione² nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa³ (dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021).

Dalla lettura dell'art. 11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021⁴ si deduce la volontà della amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione che prevedeva che

¹ Art. 3 n. 1 O.M. n.128/1999; art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 26 prot. 2578 del 15 marzo 2007; ...; art.6, comma 3 DPR n. 122 del 22 giugno 2009; ... reiterate annualmente fino O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, art. 11, comma 3.

² L'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dell'art. 8 dell'O.M. n. 26 prot.2578 del 15 marzo 2007, ... ; dell'art. 6, comma 3 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, reiterate annualmente fino all'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, art. 11, comma 3.

³ Punto n. 2. dell'art. 3 dell'O.M. n.128/1999, al punto 13 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, .. annualmente reiterate fino all'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, art.11, comma 3.

⁴ Comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009,dall'art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, reiterate annualmente fino comma 3 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021.



nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto fosse risultato determinante, sarebbe diventato un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza" (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998; TAR Lazio – Sez. Terza Bis – Sent. n. 33433 del 15 novembre 2010).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.
- l'insegnamento della religione cattolica non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.
- l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla determinazione del credito scolastico per la parte inerente alla cosiddetta "banda di oscillazione".

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021⁵. L'insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 11 a 12 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono :

- a - valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).
- b - assiduità della frequenza scolastica.
- c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'insegnamento della religione cattolica).
- d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.
- e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (dell'art.11, comma 3 dell'O.M. n.53 del 3 marzo 2021).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico.

4. SCRUTINI FINALI

È importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o

⁵ Punto n. 3 dello stesso art. 3 dell'O.M. n.128/1999, dal punto 14 dell'art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, reiterate fino al comma 3 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, e poi reiterate annualmente fino al comma 3 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 .



meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa.

E' utile ricordare che:

la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art. 4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; artt. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017).

L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs. 62/2017).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M n. 266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n. 330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n. 128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n. 56/2002, O.M. n. 26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n. 30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo dell'irc un profitto complessivo
..... (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera, ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall'art. 7 della legge n. 824/1930, dal D.P.R. n. 751 del 16/12/1985, dal D.P.R. 175/2012, dalla C.M. n. 316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art. 31 dell'O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n. 117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n. 330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n. 65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n. 128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n. 26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n. 5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n. 2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n. 130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n. 2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n. 1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n. 90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, art. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017, dalla Sentenza TAR - Lazio n. 33433 del 15 novembre 2010".



Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

Si ricorda che: nessuno ha l'autorità per impedire che venga messo a verbale quanto richiesto dal docente o la nota presentata dallo stesso. Nella fattispecie il verbale non rappresenterebbe la verità dei fatti e può essere impugnato secondo le norme di legge.

5. VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DEL COMPORTAMENTO

La Circolare Ministeriale n. 10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n. 122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n. 824/1930) recepita dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.

Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85, del D.Lgs. 296/94 e D.P.R. 175/2012 l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

Le Segreterie provinciali SNADIR restano a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e cordialmente salutiamo.

Segreterie Provinciali

PADOVA-ROVIGO – d.ssa Elena REBELLATO – TEL.: +39 800820754 – CELL: 3407215230 - EMAIL: padova-rovigo@snadir.it

TREVISO - d.ssa Rosalia D'AMICO – TEL.: +39 800820754 - CELL: 35175697000 EMAIL: treviso@snadir.it



VENEZIA-BELLUNO – dott. Franco ARTUSO – TEL.: +39 800820754 – CELL: 3386120401 – EMAIL: venezia-belluno@snadir.it

VERONA - dott. Giovanni BENETTI – TEL.: +39 800820754 - CELL: 3494662130 EMAIL: verona@snadir.it

VICENZA - Coord. Regionale - dott. Domenico ZAMBITO – TEL.: +39 800820754 – CELL: 3280869092 – EMAIL: vicenza@snadir.it

Per la FGU SNADIR VENETO



Dott. Franco Artuso
Segretario provinciale VE e Commissario per BL
Delegato ai contenziosi